

v'essere considerato di un uomo che appartiene a Napoli quanto un islandese. Questa è terra che produce i filosofi, cioè i liberi investigatori, ma non li ama, gli pospone al volgo, ed onora gli ingegni molli, adattabili, ai quali piace vivere e tollerare. Il ripetitore di una frase forestiera, arrivata qui disseccata, l'improvvisatore d'una spampinata forense che chiama eroe il più consumato dei bricconi, valgono meglio di chi dice un pensiero suo, che comincerà a valer qualche cosa se qualcuno da lontano dirà che vale.

C'è un poco di biasimo in quello che io scrivo ma tutt'altro da quello che a noi vuole accagionare Gabriele Rosa.

Senza risalire i tempi, non aveva l'ottimo Rosa che a ricordare i suoi celebri contemporanei per confortare di esempi validi le cose che io scrivo. Quando il Gioberti torinese impennava di ali poetiche la filosofia, e il Rosmini rovetano volava dietro l'ente possibile, e il Mamiani pesarese si cullava tra gli adagi e g'inni, e l'istesso Ferrari milanese dava slancio lirico e talvolta profetico al suo periodo, a Napoli quel famoso Pasquale Galluppi, tutto prosa pedestre e grave, non sudava dietro l'ente *reale* o *possibile*, ma insegnava filosofia fondata sull'esperienza interna ed esterna, e per ardere le ultime reliquie dell'*apriorismo*, confutava i giudizi sintetici a priori di Kant. E' vero che dopo la scuola galuppiana avemmo qui una parentesi hegeliana; ma questo è notevole, che Spaventa, hegeliano, dava tale aspetto al monismo e distruggeva in tal modo ogni illusione soprannaturale, che neppure Spencer può dire di osare altrettanto. E nel mezzogiorno il monismo ha avuto l'indirizzo più sicuro e determinato, appunto per la tradizione di quel naturalismo antico e della rinascenza che è nostra gloria e nostro tormento.

Quanto a me, tirato in quistione, ultimo di valore e di tempo, non di amore al Vero e di franchezza nel bandirlo, non ho avuto ancor tempo di pubblicare la parte teoretica del mio modo di filosofare circa la natura, il pensiero e la storia, ma da' saggi pratici pubblicati sin qui — (*Filosofia del Diritto, Storia del Diritto in Italia, Saggio critico sul Diritto penale e sul fondamento etico, Scritti filosofici e politici, Scritti letterarii etc.*) si può chiaramente rilevar questo, che dal monismo determinato nella forma di naturalismo ho derivato con fermezza irremovibile quelle conclusioni, che possono essere principii al programma di una democrazia illuminata e cosciente. Nella forma aristocratica della scienza ho tenuto alto il fine radicalmente democratico. E guardi la democrazia che quando, per istudio di parere, si va fuori del nostro naturalismo a mendicare la legge di evoluzione, non solo si cade in una successione empirica di fenomeni, ma — e per questo appunto — si esce dalla democrazia e si cade nell'opportunismo.

Fu, di certo, radicalmente democratico aver derivato primamente questo (1) che nel sistema del naturalismo, soppresso ciò che chiamavano *libero arbitrio*, ben altro dalla libertà, tutta la vecchia scuola penale cadeva giù, ed arbitraria

si chiariva qualunque misura tra reato e pena. Nè accettavo la scuola nuova, che può avere un semplice valore di opportunità, non mai un vero valore sociale, perchè il codice penale fu ed è un'arma delle classi dirigenti contro le inferiori, e tutt'i crimini massimi sfondarono sempre i codici penali. I crimini memorabili, contrassegnati da date steriche, coperti o dalla ragione politica, o dalla irresponsabilità degli autori, o dalla religione, o dall'ordine dominante e dal censo, o dal successo, irridono le leggi penali, ed un macello di migliaia d'uomini può istantaneamente per la sua istessa enormità criminosa passare agli onori del trionfo. Parlo ad una generazione testimone dei colpi di Stato. E' vero che la storia matura nel suo fondo, contro i trionfatori, qualche ora di giustizia sommaria; ma questa appunto prova l'efficacia ambigua dei codici penali, definibili la *paretella* per gli uccelletti.

Il giorno in cui le leggi penali divenissero effettivamente minacciose a tutti, sarebbero inutili: l'equità le consegnerebbe all'archeologia.

L'avvenire del codice penale consiste in una crescente attenuazione, rispetto al progresso della equità civile; e dove le leggi penali — anche sotto la parvenza di una qualche innovazione scientifica — tornino ad inasprirsi, è segno di un raffinamento barbarico e di una simulata libertà civile.

Non meno democratica fu la confutazione fatta al sistema di Malthus (1) in nome della medesima legge naturale fondata sul principio di causalità, nel quale soltanto può consistere una evoluzione cosciente e non empirica. Se il naturalismo del secolo XIX non arriva a rimuovere la dottrina malthusiana sulla legge di popolazione, tutto il socialismo dei nostri tempi parrà una follia, un delirio delle moltitudini affamate, un giuoco maligno della demagogia e del proletariato urbano, col disegno obliquo di rovinare gli stati nell'oclocrazia. E col principio evolutivo di causalità lumeggiata una soluzione possibile del problema sociale, senza della quale tutta la sociologia sarebbe un vaniloquio dottrinale, conducente a quel socialismo della cattedra, che, come la vecchia economia, non sanerà neppure una sola delle tante piaghe sociali.

È rapporto causale cioè evolutivo fu quello che fermai fra morale e diritto, i due termini connessi che fanno l'unità etica dei nostri tempi.

Un giorno queste mie dottrine furono accusate alla Camera dei deputati, ed io le difesi in nome della libertà del pensiero. Oggi innanzi alla scienza le difende più luminosamente il professor De Dominicis dell'Università di Pavia, dimostrando come il monismo italiano superi quello di Francia e d'Inghilterra, e come, a tutto vantaggio di un ideale obbiettivo, la legge di evoluzione esposta nei miei libri differisca da quella dello Spencer.

È bene — or mi si dice — conti per buona la tua filosofia; ma tu, questa volta, affermando il diritto coloniale per giustificare l'espansione della razza migliore, hai peggiorato il tuo modo di filosofare, ed hai fatto penetrare nella sostanza

(1) Saggio Critico del diritto penale, 1872.

(1) Filosofia del diritto, 1876.